

Allegato parte integrante

ALLEGATO 1: Testo definitivo criteri

CRITERI ATTUATIVI DELL'ARTICOLO 43 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2011, N. 18 CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE LA CRISI DEL SETTORE EDILIZIO E PER IL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Al fine di fronteggiare la perdurante crisi che ancora interessa il settore edilizio e di favorire il miglioramento energetico degli immobili, con la legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 (legge finanziaria 2012) all'articolo 43, è stata prevista l'istituzione di un fondo destinato alla concessione di contributi volti a sostenere gli interventi su singole unità abitative e relative pertinenze costituenti la prima casa di abitazione, interventi che devono anche garantire il miglioramento energetico dell'immobile.

La norma riserva un terzo delle risorse del fondo a interventi sulla prima casa di abitazione per giovani coppie sposate o conviventi more uxorio o per nubendi.

E' prevista una soglia minima dell'ICEF in 0,15 e l'individuazione di una soglia massima. Tali limiti non si applicano per la parte della spesa riferita a interventi destinati all'isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi.

Il livello massimo di contribuzione è fissato nella misura del 30% della spesa ammessa. Per le giovani coppie o nubendi il limite è del 40% della spesa ammessa.

Le graduatorie sono formate tenuto conto del miglioramento energetico dell'edificio e, nel caso di giovani coppie sposate o per nubendi, anche dell'ICEF e della residenza sul territorio provinciale.

La gestione dell'intervento è affidata alle Comunità, per il territorio della Val d'Adige si fa riferimento al Territorio della Val d'Adige. La Comunità, se non sufficientemente organizzata, può avvalersi di Cassa del Trentino.

A tale fine entro il 29 febbraio 2012 le Comunità che intendono avvalersi di Cassa del Trentino S.p.a. per la gestione dell'intervento, devono assumere uno specifico provvedimento e darne comunicazione alle strutture provinciali competenti in materia di edilizia abitativa agevolata.

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo alle medesime spese oggetto di contributo secondo quanto previsto al successivo punto 5).

2. INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

2.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Gli interventi devono riguardare singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, di proprietà del richiedente, costituenti la residenza del nucleo richiedente.

2.2 ULTERIORI TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono altresì ammessi interventi su immobili non accatastati quale unità abitativa ovvero su unità abitative non adibite a prima casa di abitazione. Nei predetti casi, entro sei mesi dalla fine dei lavori, il richiedente deve dimostrare, pena la decadenza del contributo, l'accatastamento dell'immobile quale unità abitativa e la destinazione della stessa a residenza del nucleo richiedente.

Sono ammissibili anche interventi su immobili non ancora di proprietà del richiedente, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a) sia stato stipulato, tra il proprietario dell'immobile e il richiedente, un contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato;
- b) vi sia l'impegno scritto da parte del proprietario di donare l'immobile al richiedente;
- c) risulti aperta una successione mortis causa e il richiedente rientri nell'asse ereditario per l'immobile oggetto di intervento;
- d) il richiedente abbia titolo all'utilizzo dell'immobile in forza di un contratto di comodato o di locazione, regolarmente registrato.

In tali casi, entro sei mesi dalla fine dei lavori, pena la decadenza del contributo, il richiedente deve dimostrare di avere acquisito la proprietà dell'immobile, di aver accatastato l'immobile quale unità abitativa e di aver destinato l'unità abitativa a residenza del nucleo richiedente.

2.3 DISPOSIZIONI COMUNI

Non sono in ogni caso ammesse a contributo le nuove costruzioni.

Sono finanziabili tutti gli interventi previsti per gli edifici esistenti dai piani regolatori vigenti ivi inclusi gli interventi che prevedono sopraelevazioni e/o ampliamenti.

Possono formare oggetto di contributo gli interventi realizzati sulla base di comunicazione ai sensi dell'articolo 97 comma 1 lettera a bis) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, o di denunce di inizio attività depositate presso il comune di competenza, per le quali alla data di presentazione della domanda è decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori, o di concessioni edilizie rilasciate alla data di presentazione della domanda purché i lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore della L.P. n. 18/2011 e quindi dopo il 29 dicembre 2011.

3. SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Possono beneficiare dell'intervento:

- le persone fisiche intestatarie di comunicazione ai sensi dell'articolo 97 comma 1 lettera a bis) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, della denuncia di inizio attività per la quale sia decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori, o della concessione edilizia per interventi su singole unità abitative destinate o da destinare a prima casa di abitazione, comprese le relative pertinenze;
- le persone fisiche non intestatarie di comunicazione ai sensi dell'articolo 97 comma 1 lettera a bis) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, della denuncia di inizio attività per la quale sia decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori, o della concessione edilizia, qualora non proprietarie dell'immobile, laddove ricorrano le condizioni individuate al punto 2.2.

Non possono formare oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

Il nucleo familiare del richiedente deve avere un indicatore ICEF, così come definito nel successivo paragrafo 4, non superiore 0,39 e come, previsto al comma 3 dell'articolo 43 della legge provinciale 18 del 27 dicembre 2011, non inferiore a 0,15.

Coloro che appartengono a un nucleo familiare con un indicatore ICEF superiore o inferiore alle soglie indicate al punto precedente, ovvero non presentino dichiarazione ICEF, possono beneficiare del contributo solo per la parte di spesa riferita a interventi destinati all'isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi.

4. APPLICAZIONE ICEF

L'indicatore ICEF è determinato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1419 del 17 giugno 2010 e n. 1718 del 10 luglio 2009 avente ad oggetto: "Disposizioni per l'applicazione del modello ICEF alle domande di agevolazione in materia di edilizia abitativa agevolata", con l'aggiunta delle seguenti specificazioni ed integrazioni:

- l'unità di riferimento da considerare per la valutazione della condizione economica è il nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa, indicato nella "Dichiarazione per la valutazione della condizione economica e familiare per l'ammissione alle agevolazioni previste dall'articolo 43 della L.P. 18/2011", richiamato in domanda e comprovato in sede di verifica finale a cura dell'Amministrazione;
- si considera altresì componente del nucleo familiare, alla data di apertura dei termini di presentazione della domanda, anche il convivente more uxorio anche se non rientrante nel nucleo familiare destinatario dell'alloggio.
- su richiesta dell'interessato nel calcolo dell'indicatore ICEF viene tenuto conto dei depositi a risparmio e conti correnti e postali alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande;

5. CONDIZIONI PER POTER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

Può essere presentata una sola domanda per l'unità abitativa. Uno stesso soggetto può presentare una sola domanda.

Gli interventi devono essere realizzati al fine di migliorare le condizioni energetiche dell'unità abitative. Sono ammessi interventi che prevedono un miglioramento energetico, calcolato con le modalità di cui al punto successivo, superiore a 10 kWh/mq per anno espresso con due decimali.

Al fine di valutare il miglioramento energetico, in sede di presentazione della domanda il richiedente deve presentare:

- la certificazione energetica redatta da un tecnico certificatore abilitato relativa allo stato di fatto dell'unità abitativa prima dell'intervento, dalla quale si desume il fabbisogno specifico globale di energia primaria (per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria) dell'unità abitativa stessa (kWh/mq per anno espresso con due decimali). Qualora gli edifici o le porzioni di edificio che si intende recuperare ad abitazione siano privi di categoria energetica (ad esempio perché privi di riscaldamento), gli stessi ricadono automaticamente nella classe energetica G di cui alla tab. 3

della Decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg con un consumo convenzionale pari a 270 kwh/mq.Anno.

- una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa desunta dal progetto relativo all'intervento di riqualificazione energetica, con l'indicazione delle differenze di fabbisogno globale di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali. In sede di rendicontazione dell'intervento deve essere dimostrato il miglioramento energetico ottenuto con l'intervento, presentando la certificazione energetica dell'immobile riqualificato con l'indicazione del consumo annuo espresso in kWh/mq. per anno, con due decimali. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento energetico dichiarato in sede di presentazione della domanda comporta la rideterminazione/decadenza del contributo secondo quanto disciplinato al successivo punto 13.

La certificazione energetica relativa ad un'unità abitativa sita in un edificio con più unità abitative dotato di impianto di riscaldamento centralizzato può essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" allegato A punto 7.5, ferma restando la redazione dell'attestato secondo i modelli disposti dalla vigente disciplina provinciale.

Per gli interventi riguardanti unità abitative dotate di impianto autonomo gli attestati di certificazione energetica dovranno essere redatti e calcolati secondo quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 3110 del 22 dicembre 2009, Approvazione di ulteriori misure attuative del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. recante "Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del Titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)" e in particolare all'Allegato H.

La certificazione energetica deve essere rilasciata da un tecnico iscritto nell'elenco dei soggetti certificatori abilitati previsto nel precitato DPP 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.

L'intervento deve essere progettato e diretto da un tecnico abilitato.

Non sono ammesse domande presentate da soggetti che hanno già beneficiato di contributi provinciali per l'acquisto e la riqualificazione della casa negli ultimi 10 anni e in ogni caso gli interventi su unità abitative che negli ultimi 10 anni sono state interessate da lavori assistiti da contributi provinciali per importi superiori ad €10.000,00.

I contributi di cui al presente provvedimento non sono cumulabili né con contributi previsti da altre normative provinciali né con contributi o agevolazioni fiscali previsti da normative statali. Ciò significa che le spese ammesse a contributo ai sensi del presente provvedimento non possono essere oggetto anche di altri contributi provinciali o statali o di agevolazioni fiscali. Con riferimento alle agevolazioni fiscali il riferimento è, in particolare, alle detrazioni di imposta previste per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico di cui all'articolo 4 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214.

6. SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUZIONE

Sono ammissibili le spese per i lavori riferiti alle singole unità abitative e relative pertinenze entro i seguenti limiti:

- spesa massima euro 1.200,00 a metro quadrato di superficie utile abitabile dell'unità abitativa,
- spesa massima complessiva euro 120.000,00 per i nuclei familiari con almeno tre figli, euro 110.000,00 per tutti gli altri richiedenti;
- spesa minima complessiva euro 10.000,00.

Ai fini della congruità dei costi applicati alle quantità dei lavori previsti per la realizzazione degli interventi si fa riferimento ai prezzi medi riportati nell'ultimo elenco prezzi informativo pubblicato dalla Provincia.

Le spese tecniche sono comprese nei limiti di spesa previsti al precedente punto.

E' ammessa a finanziamento anche l'IVA, qualora non detraibile.

La superficie utile abitabile è la superficie calpestabile dell'appartamento misurata al netto di murature, pilastri, tramezze, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali rampe scala e pianerottoli intermedi di scale interne. Ai fini del calcolo della superficie utile abitabile la medesima è computata al 100 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza superiore a m. 1,50 e al 50 per cento per gli spazi abitativi aventi un'altezza inferiore a m. 1,50. Sono comunque computati nel totale della superficie utile abitabile, gli spazi o le superfici comunque denominati ricompresi o oggettivamente ricomprendibili nella superficie dell'alloggio, nonché i soppalchi.

7. PERCENTUALI DI CONTRIBUZIONE

La percentuale di contribuzione da applicare sulla spesa ammessa a finanziamento ai sensi del precedente punto 6 è fissata nella misura del 30%.

Come disposto al punto 3) della deliberazione cui questo documento è allegato e forma parte integrante e sostanziale, la percentuale di contributo per le giovani coppie o nubendi è elevata al 40 per cento.

Sono giovani coppie sposate i soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, hanno contratto matrimonio da non più di cinque anni purché entrambi i coniugi non abbiano un'età superiore ai 45 anni.

Sono giovani coppie conviventi more uxorio i soggetti che, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultano conviventi da non più di cinque anni e da almeno un anno purché entrambi i conviventi non abbiano un'età superiore ai 45 anni.

Sono nubendi coloro che intendono contrarre matrimonio purché, alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande, entrambi non abbiano un'età superiore ai 45 anni.

8. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I soggetti interessati devono presentare la domanda di contributo, adottati secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, della legge provinciale n. 23/1992, che saranno resi disponibili sul sito Internet della Provincia, delle

Comunità e di Cassa del Trentino, alla Comunità sul cui territorio insiste l'unità abitativa oggetto dell'intervento e al Territorio Val d'Adige per le unità abitative site nel Comune di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga.

L'apertura dei termini è prevista in due momenti:

dall'1 marzo 2012 al 16 aprile 2012;

dal 15 maggio 2012 al 29 giugno 2012.

Qualora la Comunità/Territorio Val d'Adige di riferimento, nei termini indicati al precedente punto 1, abbia deciso di avvalersi di Cassa del Trentino per la gestione dell'intervento, la domanda dovrà essere presentata direttamente a Cassa del Trentino.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- l'attestazione dell'indicatore ICEF del nucleo familiare del richiedente comprensiva della dichiarazione ICEF. In caso di mancata presentazione dell'attestazione dell'indicatore ICEF sono ammesse le sole spese riferite a interventi destinati all'isolamento perimetrale, dei solai e del tetto, nonché a porte, finestre e infissi;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante la composizione del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa oggetto di contributo;
- una stima di massima della spesa complessiva dell'intervento suddivisa in spesa per lavori e spese di progettazione sottoscritta dal richiedente il contributo e dal tecnico abilitato;
- la certificazione energetica redatta da un tecnico certificatore abilitato relativa allo stato di fatto dell'unità abitativa prima dell'intervento, dalla quale si desume il fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria dell'unità abitativa stessa (kWh/mq per anno espresso con due decimali), inclusa la relazione di calcolo redatta con le modalità indicate al punto 5) ovvero la dichiarazione che gli edifici o le porzioni di edificio che si intendono recuperare ad abitazione siano prive di categoria energetica (ad esempio in quanto prive di riscaldamento);
- una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato, che attesti il miglioramento energetico dell'unità abitativa desunta dal progetto relativo all'intervento di riqualificazione energetica, con l'indicazione delle differenze di fabbisogno di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espresse in kWh/mq. per anno, con due decimali;
- una pianta dell'alloggio scala 1:50 sottoscritta da un tecnico abilitato;
- una dettagliata documentazione fotografica specifica ed esaustiva attestante lo stato dell'unità abitativa al momento della domanda;

Il richiedente deve inoltre presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- l'avvenuta comunicazione ai sensi dell'articolo 97 comma 1 lettera a bis) della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, o deposito presso il comune di competenza della denuncia di inizio attività e per la quale sia decorso il termine necessario per poter iniziare i lavori, o l'avvenuto rilascio della concessione edilizia;
- la dichiarazione di non aver iniziato i lavori ovvero la data di inizio lavori riportata nella dichiarazione di inizio lavori presentata presso il

Comune competente; tale data dovrà essere comunque successiva al 29 dicembre 2011;

- di non aver chiesto o beneficiato, per le spese ammesse a finanziamento, di altri contributi o agevolazioni fiscali previsti da leggi provinciali o statali; ovvero qualora la richiesta fosse già intervenuta, di aver rinunciato ai contributi o alle agevolazioni richiesti;
- di non aver beneficiato negli ultimi 10 anni di contributi provinciali per l'acquisto o la riqualificazione della casa per un importo superiore a 10.000,00 Euro e che le unità abitative per le quali è chiesto il contributo negli ultimi 10 anni non sono state interessate da lavori assistiti da contributi provinciali per importi superiori ad €10.000,00.

Nel caso in cui il richiedente all'atto della domanda non risulti proprietario dell'immobile ovvero dell'unità abitativa deve, in relazione alle fattispecie di cui alla lettere a), b) c) e d) del punto 2.2, presentare la seguente ulteriore documentazione:

- lettera a): copia del contratto preliminare di compravendita debitamente registrato;
- lettera b): copia dell'atto di impegno da parte del proprietario a donare l'immobile/l'unità abitativa;
- lettera c): dichiarazione sostitutiva di certificazione concernente la propria qualità di erede;
- lettera d): copia del contratto di comodato d'uso o di affitto regolarmente registrato.

Qualora, in sede di esame della domanda, si rilevi la irregolarità della domanda o della documentazione richiesta, la Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino provvede a chiedere l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione già presentata, fissando un termine. In tale caso i termini per la concessione del contributo restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione o regolarizzazione della domanda e fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre il termine fissato.

In caso di mancata integrazione o regolarizzazione della documentazione entro i termini stabiliti, la Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla base della documentazione agli atti.

9. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le domande presentate saranno inserite in apposite graduatorie formate, presso ogni singola Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino, con le modalità indicate di seguito.

Le graduatorie devono essere approvate entro 30 giorni dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande.

Per ogni Comunità saranno formate:

- una graduatorie per le giovani coppie o nubendi;
- due graduatorie per la generalità dei richiedenti: una per coloro che hanno un ICEF che rientra nelle soglie previste per l'accesso e una per color che hanno un ICEF inferiore alla soglia minima o superiore alla soglia massima

ovvero non hanno presentato dichiarazione ICEF, che possono presentare domanda secondo quanto previsto al precedente punto 3.

9.1 GRADUATORIA GENERALITA'

Le graduatorie saranno redatte sulla base del miglioramento energetico conseguibile con l'intervento.

Il parametro di riferimento è rappresentato dalla differenza di fabbisogno di energia primaria tra lo stato di fatto e lo stato di progetto espressa in kWh/mq. per anno, con due decimali.

Il predetto parametro sarà attribuito quale punteggio a ogni singola domanda.

Le domande saranno inserite in graduatoria in base al punteggio ottenuto in ordine decrescente.

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria a seguito di sorteggio.

Sarà data priorità alle domande inserite nella graduatoria prevista per i soggetti che hanno un ICEF rientrante nelle soglie previste per l'accesso. Le domande presentate da soggetti che non rientrano nelle soglie ICEF previste per l'accesso o presentate senza dichiarazione ICEF saranno ammesse a finanziamento solo qualora residuino risorse dopo l'ammissione a finanziamento delle domande ammissibili rientranti nelle soglie ICEF presentate dall' 1 marzo 2012 al 16 aprile 2012.

Le stesse modalità si applicano anche per le domande presentate dal 15 maggio 2012 al 29 giugno 2012 .

9.2 GRADUATORIA PER GIOVANI COPPIE E NUBENDI

Le graduatorie saranno redatte sulla base di tre parametri: miglioramento energetico anzianità di residenza e indicatore ICEF:

- a) per quanto riguarda il miglioramento energetico sarà utilizzato il medesimo parametro previsto al precedente punto 9.1.
- b) per l'anzianità di residenza del richiedente in provincia di Trento alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- dalla nascita o comunque non inferiore a 30 anni	punti 240
- da 25 a 30 anni meno un giorno	punti 200
- da 20 a 25 anni meno un giorno	punti 160
- da 15 a 20 anni meno un giorno	punti 120
- da 10 a 15 anni meno un giorno	punti 80
- da 5 a 10 anni meno un giorno	punti 40;
- c) per quanto riguarda l'ICEF sarà attribuito un punteggio pari alla differenza fra 0,39 e l'indicatore attribuito al nucleo familiare.

Alle domande presentate da soggetti che non rientrano nelle soglie ICEF previste per l'accesso o presentate senza dichiarazione ICEF è attribuito un punteggio pari a zero e comunque saranno ammesse a finanziamento solo qualora residuino risorse dopo l'ammissione a finanziamento di tutte le domande ammissibili rientranti nelle soglie ICEF presentate rispettivamente dal 1° marzo 2012 al 16 aprile 2012 e dal 15 maggio 2012 al 29 giugno 2012.

Ad ogni singola domanda sarà attribuito un punteggio dato dalla somma del punteggio a), del punteggio b) e del punteggio c) moltiplicato per 1000 (mille) e inserite in graduatoria in base al punteggio così ottenuto in ordine decrescente.

A parità di punteggio le domande sono collocate in graduatoria con precedenza per quelle con il maggior punteggio relativo al miglioramento energetico, a parità di punteggio per il miglioramento energetico, a seguito di sorteggio.

9.2.1. Modalità di gestione delle graduatorie

- A seguito della chiusura del primo termine di presentazione delle domande (16 aprile 2012) verranno predisposte le graduatorie secondo quanto disposto al precedente punto 9.2.;
- a seguito della chiusura del secondo termine di presentazione delle domande (29 giugno 2012) verranno predisposte nuove graduatorie tenendo conto anche delle domande ammissibili a finanziamento presentate entro il 16 aprile 2012 ma escluse dalle prime graduatorie perché avrebbero determinato un utilizzo delle risorse in misura superiore al limite del 70% indicato al successivo punto 15.

Nelle graduatorie (generalità e giovani coppie) sarà data precedenza alle domande che ottengono, per quanto riguarda il miglioramento energetico, un punteggio almeno pari a 60 kWh/mq. per anno, presentate da nuclei familiari composti da almeno tre figli.

10. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi sarà disposta dalla Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino per entro trenta giorni dall'approvazione delle graduatorie tenuto conto delle risorse disponibili in relazione a quanto disposto dal successivo punto 15.

11. TERMINI PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI

Pena la decadenza dal contributo, i lavori devono iniziare entro un anno dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo, e devono essere realizzati per un importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo entro 18 mesi dalla data di inizio lavori risultante dalla denuncia di inizio lavori presentata presso il Comune competente, salvo proroga per giustificati motivi per un periodo massimo di ulteriori 18 mesi.

12. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo sarà disposta in tre soluzioni di pari importo secondo la tempistica indicata di seguito ed entro i limiti delle disponibilità di cassa:

- la prima ad avvenuto inizio dei lavori, previa presentazione di copia della denuncia di inizio lavori depositata presso il Comune di competenza o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal richiedente concernente l'avvenuto deposito di tale denuncia;
- la seconda previa presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione attestante l'avvenuta realizzazione di almeno il 50% dei lavori;
- la terza a saldo previa presentazione della documentazione afferente la rendicontazione di cui al successivo punto 13.

La domanda di erogazione delle singole quota va presentata alla Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino di riferimento, che provvederà, qualora ne ricorrano i presupposti, a darvi corso entro trenta giorni dal ricevimento.

Il modello di domanda di erogazione è resa disponibile sul sito Internet della Provincia, delle Comunità e di Cassa del Trentino.

13. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

La domanda di erogazione del saldo deve essere presentata alla Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino di riferimento, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori.

Nei casi di cui al punto 2.2 la domanda di erogazione del saldo deve essere presentata entro trenta giorni dalla destinazione della stessa a residenza del nucleo richiedente.

La richiesta deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- l'avvenuta esecuzione dei lavori entro il termine stabilito con l'indicazione della data di inizio lavori riportata nella denuncia di inizio lavori presentata presso il Comune;
- il rendiconto della spesa regolarmente documentata e pagata con bonifici bancari;
- la composizione del nucleo familiare destinatario dell'unità abitativa oggetto di contributo.

Nel caso di nubendi deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante l'avvenuto matrimonio.

Alla domanda di erogazione del contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la regolare esecuzione dei lavori;
- la certificazione energetica dell'immobile riqualificato rilasciata da un tecnico certificatore abilitato con l'indicazione del fabbisogno di energia primaria per il riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria espresso in kWh/m² anno, con due decimali, a seguito dell'intervento
- la documentazione fotografica dei lavori svolti confrontabile con quella presentata in sede di domanda.

Oltre alla documentazione di cui sopra, nei casi di cui al punto 2.2, al fine della liquidazione del saldo, il richiedente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:

- la proprietà dell'immobile;
- l'accastamento dell'immobile quale unità abitativa;
- la destinazione dell'unità abitativa a residenza del nucleo richiedente.

Il mancato mantenimento dell'impegno da parte dei nubendi di costituire il nuovo nucleo comporta l'inserimento della domanda nella graduatoria della generalità in corrispondenza all'ultima posizione utile.

In relazione alla certificazione energetica la Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino verifica il consumo annuo a consuntivo risultante dalla certificazione energetica rispetto a quello dichiarato in sede di domanda procedendo alla rideterminazione o alla decadenza del contributo qualora siano accertate delle differenze significative. In particolare:

- se il risparmio di energia risulta inferiore a quello dichiarato a preventivo per una percentuale ricompresa tra il 10% il 30%, il contributo sarà ridotto del 20% rispetto alla spesa risultante a consuntivo;
- se il risparmio di energia risulta inferiore a quello dichiarato a preventivo per una percentuale superiore al 30% si procede alla decadenza del contributo.

Il contributo è comunque rideterminato qualora la spesa rendicontata risulti inferiore rispetto a quella ammessa a contributo.

In caso di decadenza o di rideterminazione dal contributo, dovranno essere restituiti l'eventuali somme già liquidate maggiorate degli interessi legali.

La Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino di riferimento, previa verifica della certificazione energetica e della regolarità della documentazione presentata, procede all'erogazione del contributo, eventualmente rideterminato, secondo le tempistiche indicate la precedente punto 12.

14. CONTROLLI

La Comunità/Territorio Val d'Adige/Cassa del Trentino procede al controllo dei requisiti per l'accesso e delle dichiarazioni di sostitutive di atto notorio su un campione che rappresenti una percentuale delle domande raccolte fissata dalla Comunità medesima.

A tale fine il soggetto beneficiario del contributo deve conservare tutta la documentazione concernente la spesa sostenuta per un periodo di cinque anni dall'ultimo pagamento, da esibire qualora richiesta. La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta la decadenza del contributo concesso.

15. RIPARTIZIONE DEI FONDI

Le risorse sono ripartite tra le Comunità/Territorio Val d'Adige attribuendo un peso pari al 35% alla popolazione residente e un peso pari al 65% al patrimonio edilizio abitativo esistente sul territorio.

Enti	giovani coppie e nubendi	generalità
Comun General de Fascia	410.000,00	819.000,00
Comunità Alta Valsugana e Bersntol	1.404.000,00	2.808.000,00
Comunità Alto Garda e Ledro	1.301.000,00	2.602.000,00
Comunità della Paganella	190.000,00	381.000,00
Comunità della Vallagarina	2.220.000,00	4.439.000,00
Comunità della Valle dei Laghi	269.000,00	538.000,00
Comunità della Valle di Cembra	290.000,00	579.000,00
Comunità della Valle di Non	1.113.000,00	2.226.000,00
Comunità della Valle di Sole	655.000,00	1.311.000,00
Comunità delle Giudicarie	1.408.000,00	2.815.000,00
Comunità di Primiero	434.000,00	868.000,00
Comunità Rotaliana-Königsberg	661.000,00	1.322.000,00
Comunità territoriale della Valle di Fiemme	654.000,00	1.310.000,00
Comunità Valsugana e Tesino	810.000,00	1.620.000,00
Magnifica Comunità degli Altopiani Cimbri	273.000,00	545.000,00
Territorio Val d'Adige	2.908.000,00	5.817.000,00
T O T A L I	15.000.000,00	30.000.000,00

Con successivo provvedimento la Giunta provinciale definirà la percentuale delle risorse da destinare alle domande presentate dal 1 marzo al 16 aprile 2012 in misura comunque non inferiore al 50% e non superiore al 70%. Le risorse rimanenti, in aggiunta a risorse residue dopo l'ammissione a finanziamento delle domande presentate dal 1 marzo al 16 aprile, saranno destinate alle domande presentate dal 15 maggio al 29 giugno 2012.

Qualora le risorse non siano interamente utilizzate dai singoli enti le stesse saranno ridistribuite secondo criteri che saranno individuati con apposito provvedimento anche tenuto conto, per le giovani coppie, di una anzianità di rapporto maggiore di quella individuata al punto 7.